Camera di Commercio
Verona

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulle operazioni di verifica periodica degli strumenti metrici

A cura di **Girolamo Buttitta** – Ispettore metrico CCIAA di Verona

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Abrogazioni (art. 17)

DM 28 marzo 2000 n. 182 (verifica periodica strumenti nazionali e CEE)

DM 10 dicembre 2001 (criteri per laboratori di strumenti nazionali)

DM 18 gennaio 2011 n. 31 (strumenti MID MI-006)

DM 18 gennaio 2011 n. 32 (strumenti MID MI-005)

DM 16 aprile 2012 n. 75 (strumenti MID MI-002)

DM 30 ottobre 2013 n. 155 (strumenti MID MI-001 – MI-004)

DM 24 marzo 2012 n. 60 (strumenti MID MI-003)

Direttiva 4 aprile 2003 (procedure verifica periodica NAWI e distributori carburante nazionali)

Direttiva 30 luglio 2004 (sigilli)

Direttiva 4 agosto 2011 (verifica carburanti MID)

Direttiva 14 ottobre 2011 (Mix & match)

Direttiva 14 marzo 2013 (match & mix + semplificazioni)

Direttiva 12 maggio 2014 (procedura convertitori MID + semplificazioni)

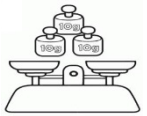

Nuovo assetto normativo

DM 21 aprile 2017 n. 93

Restano in vigore

R.D. 7088/1890 (parti residue del testo unico delle leggi metriche)
R.D. 226/1902 (regolamento di fabbricazione)
R.D. 242/1909 (parti residue del regolamento per il servizio metrico)

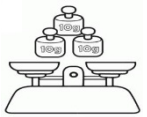

Cosa cambia

- Competenze
- Requisiti per il laboratori
- Requisiti per campioni di lavoro
- Introduzione libretto metrologico per tutti gli strumenti
- Unificazione tolleranze
- Periodicità verifiche
- Procedure codificate per 6 categorie di strumenti
- Obblighi titolari degli strumenti
- Nuove tempistiche
- Introduzione del bollino rosso di ESITO NEGATIVO per tutti gli strumenti

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

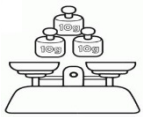

Competenze

CAMERE DI COMMERCIO

- Controlli casuali
- Controlli a richiesta
- Vigilanza sulla corretta applicazione del decreto
- Vigilanza del mercato per la conformità di strumenti MID e nazionali
- Verifica prima di strumenti diversi dai MID e NAWI
- Verifica periodica di strumenti nazionali e NAWI fino al 18/3/2019

ORGANISMI DI ISPEZIONE

- Verifica periodica

Gli organismi possono anche eseguire interventi di riparazione se seguono alcuni schemi di accreditamento:

- 17020 tipo A e 17065 **solo verifica periodica**
- 17020 tipo C e 17025 **verifica periodica e riparazione**

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

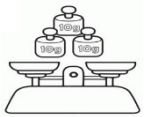

Nuovi requisiti per laboratori

~~Laboratori riconosciuti idonei~~

ORGANISMI DI ISPEZIONE

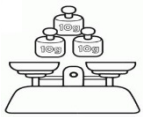

Nuovi requisiti per laboratori

- SCIA a Unioncamere
- **Accreditamento** secondo le seguenti norme:
  - UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (organismi di ispezione)
  - UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (certificazione di prodotti, processi o servizi)
  - UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratori di prova e taratura)
- Adeguate conoscenze per il personale che ricopre la carica di responsabile e di personale operativo (17020 o 17065):
  - Diploma scuola media superiore / inferiore
  - Esperienza di lavoro di 1 anno in ambito verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione di strumenti su cui effettuerà le verifiche
  - Per il responsabile 3 anni di esperienza lavorativa di cui 2 anni in attività industriali e di servizio
  - Adeguate conoscenze delle norme di metrologia legale

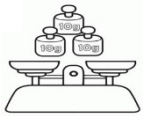

Nuovi requisiti per laboratori - transitorio

I laboratori che sono già soggetti ad accreditamento, quindi sono già organismi 17020, continuano la loro attività con una semplice richiesta (DM 75 – DM 155 – DM 65)

2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea.

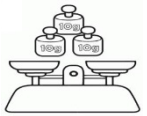

Nuovi requisiti per laboratori - transitorio

I laboratori che non sono accreditati perché il loro riconoscimento non lo prevedeva continuano la loro attività in forma transitoria fino al **18/3/2019 applicando le nuove regole**

2. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, **tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento**.

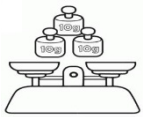

Nuovi requisiti per i campioni di prova

Tutti gli strumenti utilizzati per eseguire la verificazione periodica devono essere tarati con certificato LAT

errore non superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando (Emp) e l'incertezza estesa con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore **misurato??**.

Forse più coerente «incertezza estesa <= 1/3 dell'errore ammesso sullo strumento campione» U<= (1/3) (1/3) Emp

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA

DM 21 aprile 2017 n. 93

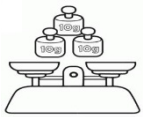

Periodicità taratura strumenti per eseguire i controlli

Misure di capacità	2 anni
Pesi	2 anni
Manometri	2 anni
Termometri	2 anni
Igrometri	3 anni
Campana gasometrica	4 anni
Banco prova con ugelli sonici per i contatori del gas: Ugelli sonici Trasduttori di pressione e temperatura	 5 anni 2 anni
Banco manometrico	3 anni
Strumenti per il controllo della misura della dimensione	2 anni
Contatori di controllo (master meters)	2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico	2 anni
Strumento per pesare di controllo per i distributori stradali di metano	2 anni
Strumenti diversi	2 anni

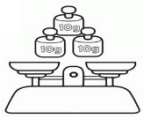

Nuovi requisiti per i campioni di prova

Deroghe:

- Masse per strumenti NAWI
- Masse e strumento di controllo per riempitrici gravimetriche
- Misure di capacità per distributori di carburante
- Campioni per la verifica di sistemi di misura su condotta e per liquidi criogenici
- Misure di capacità di volume nominale ≥ 1000 litri

Per le ultime due categorie di strumenti «*I campioni di prima linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura*»

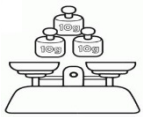

Campioni in dotazione a riparatori e ditte di manutenzione

Questi soggetti sono FABBRICANTI METRICI in quanto hanno depositato la loro impronta presso gli uffici metrici e sono destinatari della presa d'atto prefettizia.

Resta ancora in vigore l'art. 2 del R.D. 12 giugno 1902, n. 226

«I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verificazione.

I fabbricanti residenti in comuni ove esiste un ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio

I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel comune di loro residenza.»

Unificazione delle tolleranze

Dal 18/9/2017 si applicano per tutti gli strumenti gli errori fissati **per i controlli in servizio**, per ordine di importanza, da norme nazionali o europee, in mancanza da norme armonizzate o OIML.

In caso di divergenza tra norma nazionale e europea, per gli strumenti nazionali si applicano gli errori indicati nella norma europea.

Se le norme non prevedono degli errori specifici per i controlli in servizio si applicano gli errori previsti per la verifica prima o CE

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Unificazione delle tolleranze

Distributori di carburante Contalitri su autobotte	-2 ‰ / +3 ‰	→	± 5 ‰
Sistemi di misura su condotta	-2 ‰ / +3 ‰	→	± 3 ‰
Selezionatrici ponderali Riempitrici gravimetriche	Errori OIML «in service inspection»	→	Errori MID ½ Errori OIML «in service inspection»

Tolleranze per Camera di Commercio

EMP + 50%

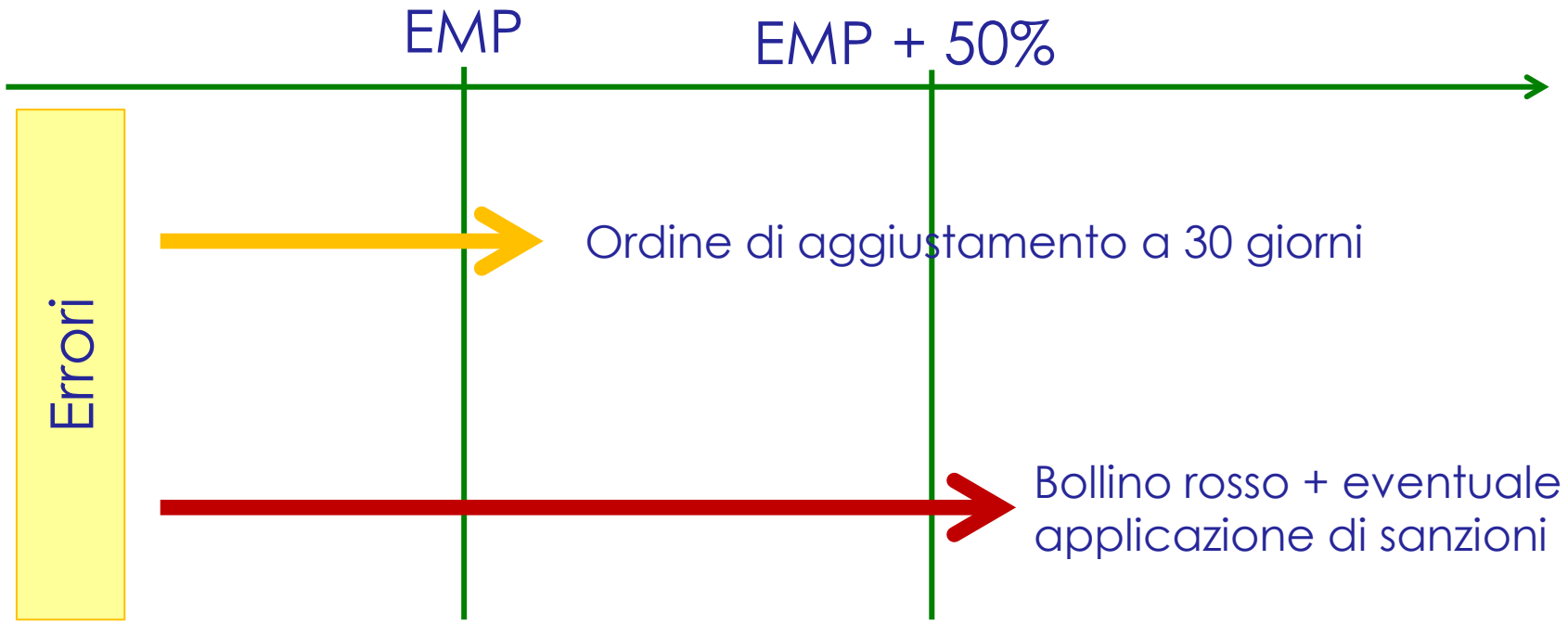

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Periodicità verifica periodica strumenti in servizio

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le **periodicità previste nell'allegato IV** che decorrono dalla **data della loro messa in servizio** e, comunque, da **non oltre due anni** dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla **data dell'ultima verificazione**.

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Inizio decorso verifica periodica

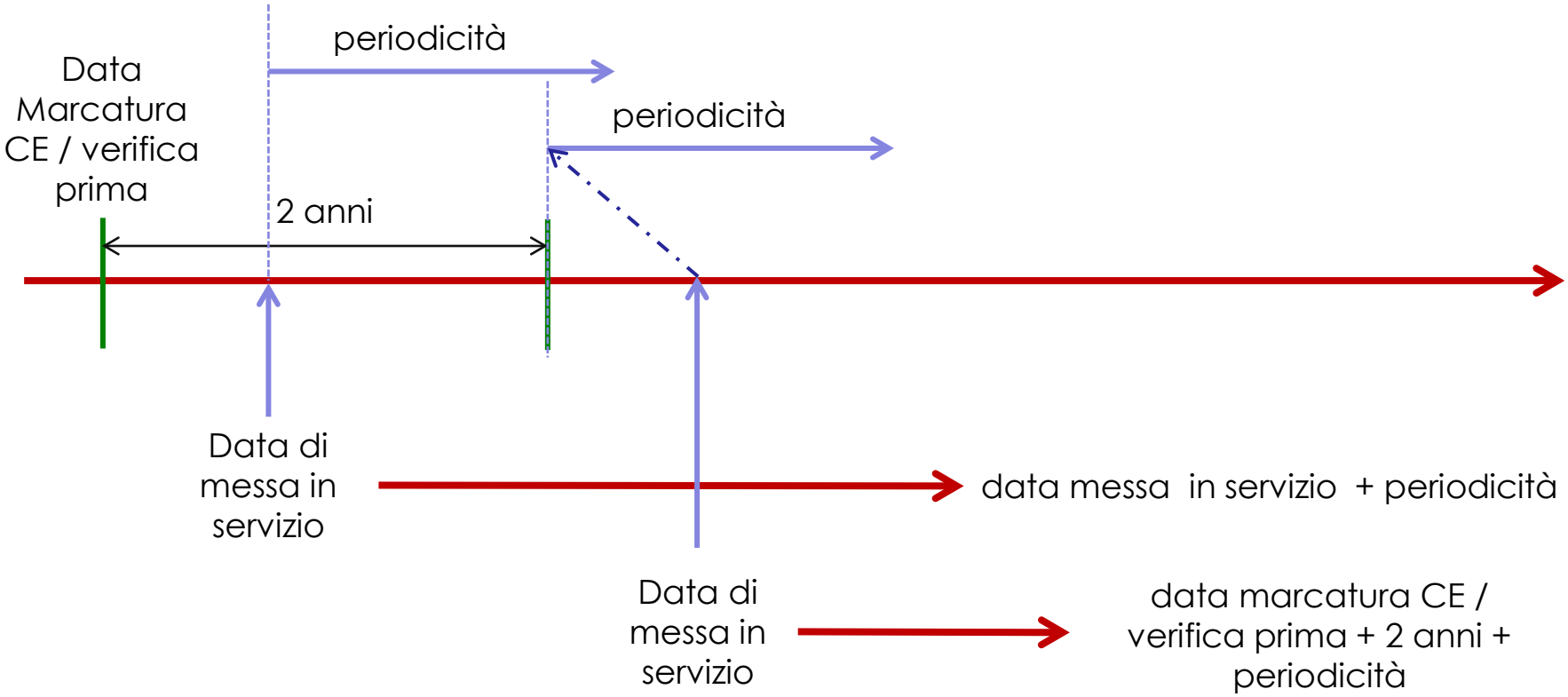

Nel caso in cui non si riesca a stabilire una data della marcatura CE si intende il 31/12 dell'anno di marcatura

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

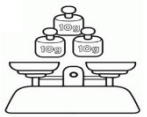

Periodicità verifica periodica strumenti in servizio

	18/9/17	ante 18/9/17
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	**3 anni**	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico: selezionatrici ponderali per preconfezionati e etichettatrici Altre tipologie	 **1 anno** **2 anni**	~~3 anni~~
Sistemi di misura di carburanti	**2 anni**	2 anni
Sistemi di misura di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua	**2 anni**	~~4 anni~~
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	**2 anni**	2 anni
Misure di capacità	**4 anni**	~~5 anni~~
Pesi	**4 anni**	~~5 anni~~
Contatori dell'acqua: Meccanici fino a 16 m3/h Statici e venturimetrici oltre 16 m3/h	**10 anni** **13 anni**	
Dispositivi di conversione del volume: Con sensori di temperatura e pressione sostituibili Con sensori integrati Approvati insieme ai contatori	 **2 anni** **4 anni** **8 anni**	~~2 anni~~

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

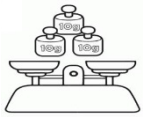

Periodicità verifica periodica strumenti in servizio

	18/9/17	ante 18/9/17
Indicatori di livello	**2 anni**	~~4 anni~~
Tassametri	**2 anni**	
Strumenti di misura della dimensione	**3 anni**	~~4 anni~~
Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h: Con sensore di flusso meccanico Con sensore di flusso statico Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h: Con sensore di flusso meccanico Con sensore di flusso statico	 **6 anni** **9 anni** **5 anni** **8 anni**	
Contatori di energia elettrica attiva: elettromeccanici Statici bassa tensione (tra 50V e 1000V classe A B C) Statici alta tensione (oltre 1000 V)	 **18 anni** **15 anni** **10 anni**	
Strumenti di misura diversi da quelli riportati sopra	**3 anni**	~~4 anni~~

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Periodicità verifica periodica strumenti in servizio

Dal 18/9/2017 agli strumenti si applicano le nuove scadenze

Se la scadenza di uno strumento è variata per effetto del DM il bollino su di esso applicato non vale più

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Periodicità verifica periodica strumenti in servizio

3. Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

4. Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

Nuova data di scadenza entro il 18/9/2018 → **18/9/2018**

Nuova data di scadenza oltre il 18/9/2018 → Nuova scadenza a partire dalla data dell'ultima verifica

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

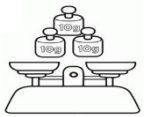

Libretto metrologico

«libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le seguenti informazioni minime:

- Nome indirizzo del titolare dello strumento e eventuale p. iva
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente
- Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna (ev.)
- Tipo dello strumento
- Marca e modello
- Numero di serie
- Anno di fabbricazione per strumenti nazionali
- Anno marcatura CEE o CE per strumenti europei
- Data di messa in servizio
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto
- Data e descrizione delle riparazioni
- Data della verifica periodica e data di scadenza
- Specifica di strumento utilizzato come strumento temporaneo
- Controlli casuali esito e data

Libretto metrologico

Chi deve fornirlo

- Il fabbricante facoltativamente
- L'organismo che esegue la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto
- La Camera di Commercio nel periodo transitorio
- I laboratori nel periodi transitorio? (la norma non lo specifica ma ragionevolmente si)

Il libretto metrologico viene fornito **senza onere** per il titolare dello strumento

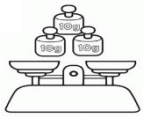

Libretto metrologico

Chi deve usarlo

- **I riparatori** per descrivere gli loro interventi (solo quelli che comportano la rimozione dei sigilli)
- **Gli organismi** per annotare le verifiche periodiche eseguite e il loro esito
- **La Camera di Commercio** e i **laboratori** che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
- **La Camera di Commercio** per annotare i controlli casuali e il loro esito

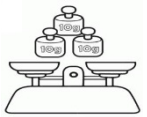

Libretto metrologico

Se manca il libretto metrologico?

- Il riparatore deve rilasciare al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento e dei sigilli rimossi
- Il riparatore informa la Camera di Commercio della riparazione eseguita
- La dichiarazione è fornita all'organismo (o altro soggetto nel transitorio) che fornirà il libretto metrologico per la sua annotazione

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Libretto metrologico

Il libretto metrologico adottato dalla Camera di Commercio di Verona conforme al modello suggerito da Unioncamere per tutta Italia

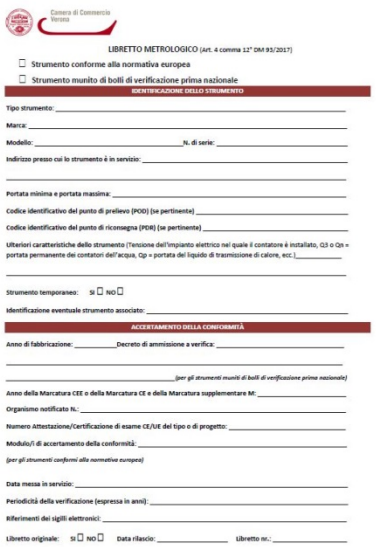

LIBRETTO METROLOGICO (Art. 4 comma 12° DM 93/2017)

☐ Strumento conforme alla normativa europea

☐ Strumento munito di bolli di verificazione prima nazionale

IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO

Tipo strumento: _____

Marca: _____

Modello: _____ N. di serie: _____

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Portata minima e portata massima: _____

Codice identificativo del punto di prelievo (POD) (se pertinente) _____

Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) (se pertinente) _____

Ulteriori caratteristiche dello strumento (Tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato, Q3 o Qn = portata permanente dei contatori dell'acqua, Qp = portata del liquido di trasmissione di calore, ecc.)_____

Strumento temporaneo: SI ☐ NO ☐

Identificazione eventuale strumento associato: _____

ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ

Anno di fabbricazione: _____ Decreto di ammissione a verifica: _____

(per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale)

Anno della Marcatura CEE o della Marcatura CE e della Marcatura supplementare M: _____

Organismo notificato N.: _____

Numero Attestazione/Certificazione di esame CE/UE del tipo o di progetto: _____

Modulo/i di accertamento della conformità: _____

(per gli strumenti conformi alla normativa europea)

Data messa in servizio: _____

Periodicità della verificazione (espressa in anni): _____

Riferimenti dei sigilli elettronici: _____

Libretto originale: SI ☐ NO ☐ Data rilascio: _____ Libretto nr.: _____

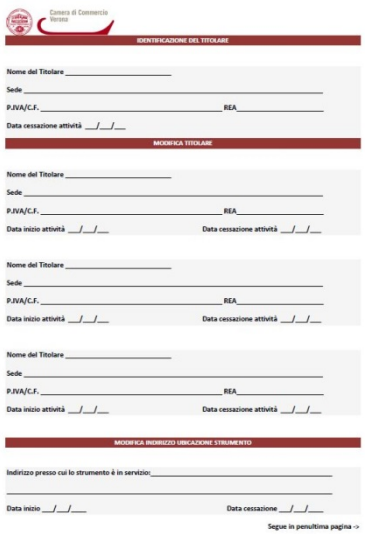

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE

Nome del Titolare _____

Sede _____

P.IVA/C.F. _____ REA _____

Data cessazione attività __/__/____

MODIFICA TITOLARE

Nome del Titolare _____

Sede _____

P.IVA/C.F. _____ REA _____

Data inizio attività __/__/____ Data cessazione attività __/__/____

Nome del Titolare _____

Sede _____

P.IVA/C.F. _____ REA _____

Data inizio attività __/__/____ Data cessazione attività __/__/____

Nome del Titolare _____

Sede _____

P.IVA/C.F. _____ REA _____

Data inizio attività __/__/____ Data cessazione attività __/__/____

MODIFICA INDIRIZZO UBICAZIONE STRUMENTO

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Data inizio __/__/____ Data cessazione __/__/____

Segue in penultima pagina ->

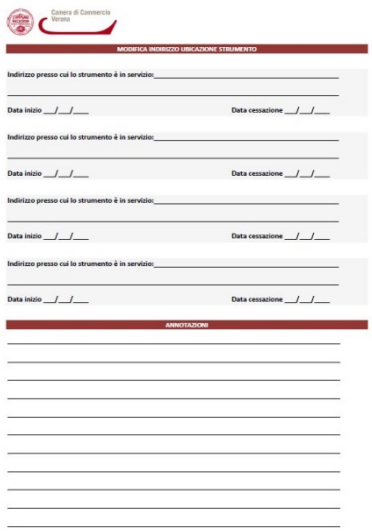

MODIFICA INDIRIZZO UBICAZIONE STRUMENTO

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Data inizio __/__/____ Data cessazione __/__/____

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Data inizio __/__/____ Data cessazione __/__/____

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Data inizio __/__/____ Data cessazione __/__/____

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio: _____

Data inizio __/__/____ Data cessazione __/__/____

ANNOTAZIONE

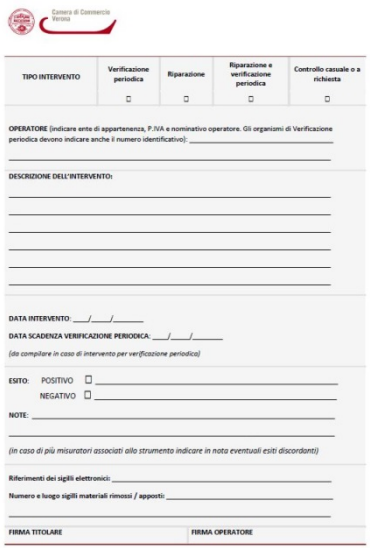

TIPO INTERVENTO	Verificazione periodica	Riparazione	Riparazione e verificazione periodica	Controllo casuale o a richiesta
	☐	☐	☐	☐

OPERATORE (indicare ente di appartenenza, P.IVA e nominativo operatore. Gli organismi di Verificazione periodica devono indicare anche il numero identificativo): _____

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: _____

DATA INTERVENTO: ___/___/_____

DATA SCADENZA VERIFICAZIONE PERIODICA: ___/___/_____

(da compilare in caso di intervento per verificazione periodica)

ESITO: POSITIVO ☐ _____

NEGATIVO ☐ _____

NOTE: _____

(in caso di più misuratori associati allo strumento indicare in nota eventuali esiti discordanti)

Riferimenti dei sigilli elettronici: _____

Numero e luogo sigilli materiali rimossi / apposti: _____

FIRMA TITOLARE | FIRMA OPERATORE

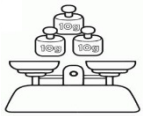

Riparazione degli strumenti

1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica **entro dieci giorni** come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, **con i sigilli provvisori applicati dal riparatore**, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI **(bollino rosso di ESITO NEGATIVO)** e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Obblighi dei titolari degli strumenti

a) **comunicano entro 30 giorni** alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) **mantengono l'integrità del contrassegno** apposto in sede di verificazione periodica, nonché di **ogni altro marchio, sigillo**, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curano **l'integrità dei sigilli provvisori** applicati dal riparatore;

d) **conservano il libretto metrologico** e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) **curano il corretto funzionamento dei loro strumenti** e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA

DM 21 aprile 2017 n. 93

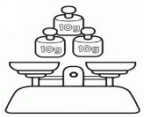

Obblighi di comunicazione

a) Gli organismi **comunicano entro 10 giorni** alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio l'esecuzione e l'esito delle verifiche eseguite;

b) Gli organismi tengono un registro sul quale riportare in ordine cronologico le richieste di verifica pervenute, la data di esecuzione ed il loro esito

Tali obblighi ricadono anche sui laboratori che continuano ad operare nel periodo transitorio

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

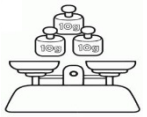

Obblighi di comunicazione

Gli strumenti di misura, a seguito di **rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli**, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica;

il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

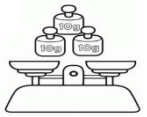

Riepilogo obblighi e tempistiche

- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per scadenza **entro 5 giorni** prima della scadenza
- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per riparazione **entro 10 giorni** dall'avvenuta riparazione
- Obbligo di riparare lo strumento e di sottoporlo a verifica in caso di ordine di aggiustamento da parte della Camera di Commercio **entro 30 giorni** dalla data del controllo casuale
- Esecuzione della verifica periodica da parte di un organismo **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della richiesta
- Comunicazione degli esiti alla Camera di Commercio **entro 10 giorni lavorativi** dalla data della verifica periodica

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

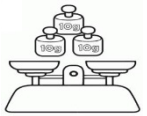

Verificazione periodica

- il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
- ha lo scopo di accertare se gli strumenti riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di **ripristinare quelli rimossi** a **seguito di riparazione** o **mancanti per altra qualsiasi causa**, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, **salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata**, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di Commercio in sede di accertamento della conformità.

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Verificazione periodica - esito

Esito positivo

Fondo verde con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 40 mm

Esito negativo

Fondo rosso con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 20 mm

Se lo strumento è troppo piccolo l'etichetta deve essere applicata sul libretto metrologico

Verificazione periodica - procedure

Il decreto definisce le procedure per la verifica di 6 categorie di strumenti:

A. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
B. Strumenti per pesare a funzionamento automatico – riempitrici gravimetriche
C. Distributori di carburante
D. Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – procedure di installazione
E. Convertitori di volume di gas
F. Contatori di energia elettrica attiva

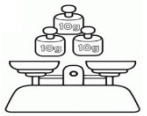

Verificazione periodica - procedure

Per gli altri strumenti (nelle more dell'emanazione delle relative schede)

la verificazione periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verificazione da:

- norme nazionali
- norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee
- in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML

Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

Semplificazione

Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purché detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità.

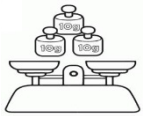

Semplificazione

Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta **mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima»**, l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, **entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino** delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.

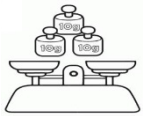

Semplificazione

Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilità del suo ulteriore utilizzo.

Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento.

Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.

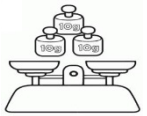

Sanzioni

- Sono riferite per la maggior parte all'utente
- Possono essere estese anche a riparatori a laboratori e organismi che non rispettano gli obblighi loro assegnati

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Sanzioni

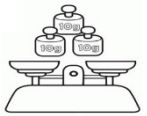

Categoria strumenti	Art.	Violazione	importo
Strumenti NAWI	Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517/92 come modificato dal D.Lgs 83/2016	Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione	Da 500€ a 1500€ per ciascuna violazione
Strumenti MID	Art. 20 comma 2 bis D.Lgs 22/2007 come modificato dal D.Lgs 84/2016	Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all'articolo 17 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione	Da 500€ a 1500€ Per ciascuna violazione nel limite complessivo del 10 per cento del relativo fatturato

LA NUOVA VERIFICA PERIODICA
DM 21 aprile 2017 n. 93

Sanzioni

Categoria strumenti	Art.	Violazione	importo
Altri strumenti	Art. 692 C.P. depenalizzato	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge	Da 103 € a 619 €

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Camera di Commercio
Verona

Ufficio Metrologia Legale – Vigilanza Prodotti

Tel. 045 8085807

ufficiometrico@vr.camcom.it